

## **Regolamento dell'Assemblea dei delegati di PUBBLICA per l'elezione della rappresentanza delle persone impiegate nella Commissione della Cassa di PUBBLICA**

---

*Regolamento AD per l'elezione della ComCa*

*del 24 gennaio 2017*

### **Indice**

<b>Capitolo 1</b>	<b>Disposizioni generali</b>	<b>2</b>
Art. 1	Oggetto	2
Art. 2	Ripartizione dei seggi sulle circoscrizioni	2
Art. 3	Diritto di voto attivo	2
Art. 4	Diritto di voto passivo	2
Art. 5	Quorum	2
Art. 6	Incompatibilità	2
Art. 7	Requisiti dei membri della Commissione della Cassa	3
<b>Capitolo 2</b>	<b>Preparazione dell'elezione</b>	<b>3</b>
Art. 8	Proposte di elezione	3
Art. 9	Procedura di designazione	3
Art. 10	Numero di designazioni insufficiente	3
<b>Capitolo 3</b>	<b>Procedura di elezione</b>	<b>3</b>
Art. 11	Ufficio elettorale	3
Art. 12	Presentazione delle candidate e dei candidati	4
Art. 13	Elezione a scrutinio palese	4
Art. 14	Elezione a scrutinio segreto	4
Art. 15	Secondo turno di scrutinio	4
Art. 16	Consegna anticipata del voto: voto per corrispondenza	4
Art. 17	Nullità e schede da stralciare	4
<b>Capitolo 4</b>	<b>Occupazione di seggi vacanti nel corso del mandato</b>	<b>5</b>
Art. 18		5
<b>Capitolo 5</b>	<b>Disposizioni finali</b>	<b>5</b>
Art. 19	Diritto applicabile	5
Art. 20	Entrata in vigore	5
<b>Allegato 1</b>		<b>6</b>

*L'Assemblea dei delegati di PUBBLICA*

*visto l'articolo 12 capoverso 3 della Legge su PUBBLICA<sup>1</sup> del 20 dicembre 2006*

*emana il seguente regolamento:*

## **Capitolo 1**                      **Disposizioni generali**

### **Art. 1**                              **Oggetto**

Il presente regolamento disciplina la procedura di elezione della rappresentanza delle persone impiegate nella Commissione della Cassa di PUBBLICA da parte dell'Assemblea dei delegati.

### **Art. 2**                              **Ripartizione dei seggi sulle circoscrizioni**

La ripartizione dei seggi sulla rappresentanza delle persone impiegate nella Commissione della Cassa PUBBLICA, costituita da 8 membri, si fonda sulla Legge su PUBBLICA e sulle disposizioni esecutive della Commissione della Cassa.

### **Art. 3**                              **Diritto di voto attivo**

- <sup>1</sup> Gli 80 voti dell'Assemblea dei delegati si ripartiscono sulle tre circoscrizioni conformemente alla suddivisione dei seggi stabilita di volta in volta per l'elezione dell'Assemblea dei delegati.
- <sup>2</sup> Il diritto di voto attivo dei delegati si fonda sulla Legge su PUBBLICA e sulle disposizioni esecutive della Commissione della Cassa. Il diritto di voto attivo dei delegati è limitato alla rispettiva circoscrizione di appartenenza.

### **Art. 4**                              **Diritto di voto passivo**

- <sup>1</sup> Sono eleggibili le persone che il giorno dell'elezione hanno compiuto il 18° anno di età e sono capaci di discernimento.
- <sup>2</sup> Non possono essere elette le persone che:
  - a) hanno un rapporto di lavoro con PUBBLICA;
  - b) sono mandatarie di PUBBLICA;
  - c) intrattengono un rapporto di lavoro con le autorità di vigilanza a cui PUBBLICA è direttamente assoggettata o con la Commissione di alta vigilanza delle previdenza professionale (CAV PP);
  - d) sono coniugi, partner registrati secondo la Legge federale sull'unione domestica registrata<sup>2</sup>, partner conviventi, nonché fratelli e sorelle, parenti acquisiti o parenti in linea diretta di persone ai sensi delle lettere a) o b).

### **Art. 5**                              **Quorum**

Affinché un voto sia valido, per ogni circoscrizione deve essere presente oltre la metà dei delegati.

### **Art. 6**                              **Incompatibilità**

- <sup>1</sup> I delegati che sono eletti nella Commissione della Cassa vengono esclusi con tale nomina dal loro mandato nell'Assemblea dei delegati.

---

<sup>1</sup> RS 172.220.1

<sup>2</sup> Legge sull'unione domestica registrata (LUD), RS 211.231

- <sup>2</sup> Le candidate e i candidati che sono membri dell'organo paritetico di una cassa di previdenza affiliata a PUBBLICA possono essere eletti nella Commissione della Cassa soltanto se, contestualmente all'accettazione della nomina, escono dal suddetto organo paritetico.

#### **Art. 7** **Requisiti dei membri della Commissione della Cassa**

Possono essere elette nella Commissione della Cassa solo le persone che hanno i requisiti personali e professionali idonei per svolgere il loro compito (Allegato 1).

### **Capitolo 2** **Preparazione dell'elezione**

#### **Art. 8** **Proposte di elezione**

- <sup>1</sup> La presidenza dell'Assemblea dei delegati (presidenza) stabilisce la data dell'elezione.
- <sup>2</sup> Il diritto di proporre candidati all'Assemblea dei delegati per circoscrizione spetta esclusivamente ai delegati di tale circoscrizione.
- <sup>3</sup> La proposta di elezione deve essere effettuata singolarmente per ogni persona candidata.
- <sup>4</sup> Ogni persona proposta dai delegati deve confermare per iscritto di accettare la candidatura.
- <sup>5</sup> Le proposte di elezione per circoscrizione (comprese le rispettive conferme di accettazione) devono essere sottoposte per iscritto alla presidenza dell'Assemblea di delegati almeno 20 giorni prima della data dell'elezione.
- <sup>6</sup> La presidenza provvede affinché le proposte di elezione vengano sottoposte con il debito anticipo all'attenzione dei delegati.

#### **Art. 9** **Procedura di designazione**

- <sup>1</sup> La presidenza impartisce ai delegati un termine utile entro il quale le proposte di elezione possono essere presentate per iscritto.
- <sup>2</sup> Le proposte di elezione devono essere firmate dai delegati delle rispettive circoscrizioni con le seguenti modalità:
  - a) circoscrizione 1: tre delegati;
  - b) circoscrizione 2: un delegato o una delegata;
  - c) circoscrizione 3: un delegato o una delegata.

#### **Art. 10** **Numero di designazioni insufficiente**

Se entro il termine previsto dagli articoli 8 e 9 il numero di candidature proposte per l'elezione è inferiore al numero dei seggi da assegnare, l'elezione viene svolta in ogni caso. Per l'occupazione dei seggi rimasti vacanti la presidenza stabilisce una data per un'altra elezione.

### **Capitolo 3** **Procedura di elezione**

#### **Art. 11** **Ufficio elettorale**

- <sup>1</sup> La presidenza stabilisce se debba essere designato un ufficio elettorale per lo svolgimento dell'elezione.
- <sup>2</sup> In caso di designazione di un ufficio elettorale, quest'ultimo deve essere composto da esperti esterni, nominati dalla presidenza. I membri dell'Assemblea dei delegati hanno un diritto di proposta in tal senso entro un termine da stabilire dalla presidenza.
- <sup>3</sup> La Segreteria di PUBBLICA coadiuva amministrativamente la presidenza o l'ufficio elettorale.
- <sup>4</sup> La presidenza o l'ufficio elettorale svolge l'elezione e ne accerta il risultato.



#### **Capitolo 4**                      **Occupazione di seggi vacanti nel corso del mandato**

##### **Art. 18**

- <sup>1</sup> I seggi vacanti sono di norma assegnati entro 60 giorni dall'uscita dalla Commissione della Cassa.
- <sup>2</sup> La presidenza provvede affinché la preparazione dell'elezione complementare sia avviata tempestivamente.

#### **Capitolo 5**                      **Disposizioni finali**

##### **Art. 19**                              **Diritto applicabile**

- <sup>1</sup> Se il presente regolamento non prevede alcuna disposizione in merito, si applica per analogia il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati del 17 novembre 2015.
- <sup>2</sup> Qualora anche il Regolamento per l'elezione dell'Assemblea dei delegati non preveda alcuna disposizione in merito, si applica a titolo sussidiario la Legge federale sui diritti politici<sup>3</sup>.

##### **Art. 20**                              **Entrata in vigore**

Il presente regolamento è stato adottato dall'Assemblea dei delegati di PUBLICA il 24 gennaio 2017. Ha sostituito il regolamento del 12 marzo 2009 ed è entrato in vigore con effetto immediato.

Il profilo dei requisiti (allegato 1), modificato dalla decisione della Commissione della Cassa il 29 maggio 2024, entra retroattivamente in vigore il 1° gennaio 2024.

Berna, 29 maggio 2024

Marcel Wüthrich  
Presidente dell'Assemblea dei delegati  
di PUBLICA

Jacqueline Morard  
Vicepresidente dell'Assemblea dei delegati  
di PUBLICA



---

<sup>3</sup> RS 161.1

**Profilo dei requisiti per la Commissione della Cassa di PUBBLICA**

(Art. 7)

**1. Requisiti di ogni membro della Commissione della Cassa di PUBBLICA**

**1.1 Competenze specialistiche**

***Conoscenze specifiche***

Conoscenze o esperienza nel settore del personale o delle assicurazioni sociali

***Capacità di pensiero strategico***

- Capacità di riflettere in maniera concettuale e innovativa
- Capacità di percepire problematiche di lungo termine
- Esperienza nello sviluppo di strategie nel settore pubblico o nell'economia privata

***Conduzione***

Esperienza nella conduzione (linea) o nello stato maggiore

- di un'impresa o di un'associazione
- di un'azienda pubblica o di un'amministrazione pubblica

***Valutazione dei rischi***

- Capacità di pensare in modo globale e associativo e di valutare in modo completo una situazione
- Capacità di valutare in maniera lungimirante i rischi e di comunicare in modo adeguato

**1.2 Competenze personali**

***Integrità e indipendenza***

- Onestà e consapevolezza delle responsabilità
- Capacità di esprimere apertamente le proprie convinzioni
- Capacità di comprendere le informazioni degli esperti e della direzione, di analizzarle criticamente e di porre le necessarie domande in merito
- Disponibilità a respingere le basi decisionali insufficienti, presentate tardivamente o incomprensibili

***Capacità di lavorare in gruppo***

- Capacità di riconoscere i propri punti forti e di consacrarli al raggiungimento degli obiettivi
- Capacità di riconoscere i propri punti deboli e di compensarli adeguatamente
- Capacità di formulare le aspettative riposte nelle altre persone e di comprendere le proprie aspettative
- Capacità di coltivare relazioni improntate al rispetto
- Condividere le decisioni della maggioranza e rappresentarle verso l'esterno
- Capacità di resistere ai conflitti

### **Capacità decisionale**

- Capacità di percepire i diversi aspetti di una problematica complessa
- Capacità di formulare in tempi brevi chiare prese di posizione e di prendere una decisione motivata
- Capacità e coraggio di assumere una posizione
- Assunzione della corresponsabilità di una decisione difficile

### **Sensibilità**

- Consapevolezza che si tratta di una rappresentanza delle persone impiegate
- Comprensione per le esigenze delle persone impiegate assicurate, in particolare per quelle in condizioni finanziarie modeste

## **2. Requisiti dei membri della Commissione della Cassa nel loro insieme**

### *Pari opportunità*

I seggi sono ripartiti garantendo una rappresentanza adeguata dei sessi e delle lingue ufficiali.

Gli obiettivi sulla rappresentanza delle comunità linguistiche e dei sessi del Consiglio federale vengono rispettate il più possibile.<sup>4</sup>

### **Competenze specialistiche**

- Conoscenze ed esperienza negli investimenti patrimoniali
- Conoscenze ed esperienza nella gestione delle risorse (HRM, finanze)
- Conoscenze ed esperienza nei settori controlling e pianificazione
- Conoscenze negli ambiti sviluppo, controllo e garanzia della qualità
- Conoscenze nei settori organizzazione e informatica
- Conoscenze in contabilità
- Conoscenze del settore assicurativo (ramo vita)
- Conoscenze del diritto e delle normative (codici di condotta, ecc.)
- Conoscenze in comunicazione
- Conoscenze dei principali ambiti politici della Confederazione (contesto politico)
- Conoscenze dei principali gruppi di destinatari di PUBBLICA

---

<sup>4</sup> Organi direttivi superiori delle imprese e degli istituti parastatali: rinnovati gli obiettivi sulla rappresentanza delle comunità linguistiche e dei sessi (admin.ch)